

# Composizione negoziata, i tribunali ampliano la protezione del patrimonio

## Aziende in crisi

Lo stop alle azioni dei creditori deve servire al buon esito delle trattative

I giudici estendono la durata della salvaguardia e bloccano la revoca delle licenze

**Claudio Ceradini**

I provvedimenti cautelari d'urgenza ampliano la protezione del patrimonio del debitore in composizione negoziata. Il tribunale può inibire iniziative dei creditori anche diverse da quelle esecutive individuali ed estendere il periodo di salvaguardia oltre a quello massimo concesso alle tradizionali misure protettive, a patto che lo richieda il buon esito delle trattative. È quanto si desume dalla lettura di alcune tra ordinanze emesse negli ultimi mesi (Tribunale di Udine del 30 aprile 2024, Tribunale di Gorizia del 19 marzo 2024 e Tribunale di Torino del 5 dicembre 2023).

L'imprenditore in tensione finanziaria che intraprende un percorso di composizione negoziata richiede spesso che gli sia consentito di definire il proprio progetto di risanamento e negoziare la manovra finanziaria al riparo dalle iniziative che i creditori singolarmente potrebbero assumere, tutelando i loro interessi ma pregiudicando l'unitarietà dei valori aziendali e il successo del piano.

La natura delle misure che il debitore può richiedere è tipicamente

l'inibizione, dall'inizio o dalla prosecuzione, delle azioni esecutive individuali dei creditori e dalla acquisizione di titoli di prelazione non concordati con il debitore. Questo perimetro, tipico, può però non esaurire le necessità del debitore. Il pericolo di dissipazione dei valori aziendali può provenire da altre direzioni ed inoltre il termine massimo di duecentoquaranta giorni previsto per le misure protettive può lasciare, consapevolmente, scoperta la fase finale delle trattative, dal momento che l'incarico dell'esperto, e con lui il percorso di composizione, può durare fino ad un anno. Dalla lettura delle ordinanze emesse dai tribunali inizia ad emergere la natura ed il perimetro dei provvedimenti cautelari, adottabili ad ampio spettro integrando la protezione del patrimonio purché funzionali al buon esito delle trattative.

### Protezione oltre il limite massimo

Nella vicenda sulla quale è intervenuto il tribunale di Udine, con ordinanza del 30 aprile scorso le trattative tra debitore ed i numerosi creditori, in un progetto di risanamento complesso, richiedevano tutto il tempo disponibile e non potevano essere definite prima dello scadere del termine ultimo di un anno per la conclusione della composizione negoziata. Il tribunale di Udine ha quindi ritenuto che i provvedimenti cautelari, che in vigenza delle misure protettive dovrebbero essere diversi e complementari, possano (allo scadere del termine massimo delle misure protettive) assumere il medesimo contenuto, con riferimento a creditori specifici, inibendo le azioni esecutive e l'acquisizione di cause di prelazione non concordate, e di fatto consentendo la pro-

secuzione della protezione sino alla conclusione della composizione.

## LE DECISIONI

### Contenuto «libero»

I provvedimenti cautelari finalizzati a quanto è necessario a condurre a termine le trattative possono assumere tendenzialmente qualsivoglia contenuto, tra cui quello tipico delle misure protettive quando sia scaduto il termine e la tutela sia necessaria.

*Tribunale di Udine, 30 aprile 2024*

### Escussione di garanzie

Il provvedimento cautelare ha inibito alla banca creditrice di escutere la garanzia concessa sul finanziamento da parte di soggetto terzo pubblico, ed allo stesso di pretenderla, in deroga alle disposizioni operative che regolano il rapporto tra creditore e garante.

*Tribunale di Gorizia, 19 marzo 2024*

### Blocco delle licenze

Il tribunale ha inibito al soggetto titolare delle licenze che consentono l'attività del debitore, di compiere qualsivoglia atto, anche solo prodromico, introduttivo del procedimento di revoca, ed ai soggetti garanti di effettuare qualsiasi pagamento nei suoi confronti.

*Tribunale di Torino, 5 dicembre 2023*

### Mantenimento delle licenze

Diversa la prospettiva su cui è intervenuto il Tribunale di Torino con l'ordinanza del 5 dicembre 2023. L'escussione da parte di un ente pubblico delle garanzie assunte da terzi e la conseguente revoca delle licenze sulla base delle quali il debitore svolge la propria attività avrebbe compromesso un progetto di risanamento concreto, basato sull'intervento di un investitore terzo la cui offerta vincolante era stata al tempo già accettata.

Il percorso era quindi delineato, cosicché il Tribunale ha valutato sussistere entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. La reversibilità della condizione di crisi dell'imprenditore era ragionevolmente concreta e plausibile, così come gli effetti nefasti della revoca delle licenze, che sarebbe intervenuta con l'escussione delle garanzie, in assenza di una misura cautelare d'urgenza che la inibisse.

Il provvedimento ha operato al di fuori dei rapporti tra debitore e creditore, tipicamente interessati dalle misure protettive, e impedendo l'escussione delle garanzie e la revoca delle licenze ha consentito di mantenere unito ed integro il patrimonio. Nello stesso senso, pur in ambito diverso, il Tribunale di Gorizia, che con l'ordinanza del 19 marzo scorso è intervenuto nei rapporti tra creditori finanziari e Medio Credito Centrale, inibendo l'escussione della garanzia statale, che avrebbe alterato gli equilibri negoziali e reso molto più complesso il raggiungimento di un accordo con le banche.